



*XII Corso di Formazione Interdottorale di Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per  
Dottorandi e Dottori di Ricerca*

*Coordinato dal Consiglio Scientifico Regionale del Siracusa Institute e  
con il patrocinio dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale*

## **ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE.**

### **CRIMINI, CORTI ED EFFETTIVITÀ DELLO STATUTO DI ROMA**

Siracusa, 28-29 Novembre 2025

La dodicesima edizione del *Corso di Formazione Interdottorale di Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca* è dedicata all’analisi dello “stato di salute” della giustizia penale internazionale.

In tempi recenti, è stato oggetto di rinnovata attenzione il tema della messa a punto di un Codice dei crimini internazionali, volto ad assicurare il compiuto adempimento degli obblighi assunti dal nostro Paese con la ratifica dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, evitando, tra l’altro, che la legislazione italiana apparisse inadeguata a tutelare i ‘beni internazionali’, così da innescare il meccanismo della giurisdizione complementare della Corte penale internazionale.

Nonostante la mancata approvazione del progetto definitivo da parte del Consiglio dei Ministri, il tema delle modalità di attuazione, sul piano interno, dello Statuto di Roma e delle altre fonti di natura pattizia, oggi si affianca alle conseguenze del complesso quadro geopolitico attuale, che interroga sempre più sul ruolo, sull’effettività e sulle possibili evoluzioni della giustizia penale internazionale.

In Italia, come noto, la l. n. 237/2012 ha operato un parziale adattamento alle disposizioni dello Statuto di Roma, introducendo norme relative alla cooperazione e assistenza giudiziaria con la Corte penale internazionale, senza però prevedere fattispecie di reato che recepissero i crimini contenuti nello Statuto, a differenza di quanto avvenuto in numerosi altri Paesi europei.

Del resto, è opinione comune che, nonostante la mancanza di una previsione esplicita, lo Statuto di Roma ponga quantomeno un *onere* in capo agli Stati Parte di attribuire rilevanza penale alle

condotte che costituiscono crimini internazionali. Lo si desume tanto dagli artt. 1, 17 e 18 che disciplinano il principio di complementarità della giurisdizione della Corte e i conflitti di giurisdizione, quanto dal Preambolo, per il quale «è dovere di ogni Stato esercitare la propria giurisdizione penale sui responsabili dei crimini internazionali». Inoltre, ulteriori fonti pattizie impongono tale obbligo di criminalizzazione: l'art. 5 della Convenzione di Lubiana del 26 maggio 2003 sulla cooperazione internazionale per le indagini e l'azione penale nei confronti dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e altri crimini internazionali – non ancora entrata in vigore, di cui pure l'Italia è firmataria – stabilisce espressamente l'obbligo per gli Stati Parte di prevedere come reato nei propri ordinamenti i crimini internazionali cui si applica la Convenzione.

In tale prospettiva, si pongono questioni di non facile risoluzione derivanti dalla necessità di coordinare gli istituti tradizionali del diritto penale nazionale con le specificità dei crimini internazionali.

Un primo tema di sicuro rilievo riguarda l'applicazione della legge penale nello spazio. Alla previsione dei crimini internazionali nell'ordinamento interno si accompagna, infatti, il dibattito sulla possibilità di prevedere una giurisdizione universale per tali delitti – comunque condizionata alla presenza del reo – in deroga agli artt. 7 ss. del codice penale, considerato il loro particolare disvalore. Inoltre, specialmente con riferimento ai crimini di guerra, occorrerebbe altresì ripartire la competenza tra magistratura ordinaria e militare, secondo criteri idonei a bilanciare adeguatamente i diversi interessi in gioco.

In stretta connessione con il tema della giurisdizione, è poi la questione circa la rilevanza delle immunità. Come si sa, lo Statuto di Roma considera irrilevanti tanto le immunità funzionali, che operano a favore degli individui-organi che svolgono funzioni ufficiali, quanto quelle personali, che impediscono l'esercizio dell'azione penale nei confronti di determinati soggetti che rivestono ruoli apicali all'interno dei propri Paesi. Anche avuto riguardo al progetto definitivo del Codice dei crimini internazionali, che sanciva l'irrelevanza delle sole immunità funzionali, occorre infatti ricercare un punto di equilibrio tra i diversi obblighi derivanti dal diritto internazionale, che pure impongono di rispettare il regime delle immunità nei rapporti orizzontali tra Stati.

Un ulteriore ambito che merita attenzione attiene poi alla necessità di declinare alcune cause di giustificazione – come l'uso legittimo delle armi e l'adempimento del dovere – secondo le peculiarità del diritto penale internazionale. È noto infatti che lo Statuto di Roma detta regole speciali rispetto alla disciplina codicistica con riferimento all'ordine del superiore gerarchico, richiedendosi quindi un coordinamento con l'attuale normativa di parte generale e del codice penale militare.

Per quel che riguarda la codificazione dei crimini, nell'attuale panorama legislativo interno sono assenti previsioni che puniscano espressamente il crimine di aggressione e i crimini contro l'umanità, nonché diverse condotte contemplate dallo Statuto di Roma come crimini di guerra. È pur vero che, specialmente avuto riguardo alle diverse ipotesi elencate nello Statuto come crimini contro l'umanità, sarebbe possibile ricorrere a figure criminose già presenti nel codice penale. Esse, tuttavia, non prendono in dovuta considerazione l'elemento contestuale di tali crimini, ossia la sistematicità e l'estensione degli atti a danno delle popolazioni civili, che giustificherebbe un trattamento sanzionatorio di maggiore severità. Inoltre, proprio la mancata considerazione dell'elemento contestuale in un eventuale procedimento avviato dal giudice nazionale potrebbe comunque far ritenere sussistente la competenza della Corte penale internazionale a giudicare la stessa condotta naturalistica, generando così tensioni con il principio di complementarità della giurisdizione della Corte e con il *ne bis in idem*.

Anche il crimine di genocidio – oggi previsto come reato nell'ordinamento interno dalla l. n. 962/1967, che ha recepito le indicazioni della Convenzione di New York del 1948 – potrebbe essere aggiornato alla luce degli attuali e delicati sviluppi nel panorama internazionale, anche giurisprudenziale: ad esempio, oltre alla definizione dei confini dei trasferimenti forzosi di popolazioni ai fini dell'integrazione di crimini internazionali, interesse riveste anche la proposta, contenuta nel progetto definitivo del Codice dei crimini internazionali, di sanzionare autonomamente il c.d. "genocidio culturale", ossia la commissione di gravi atti caratterizzati dall'intento di rimuovere forzatamente determinati caratteri culturali, linguistici o religiosi che connotano un gruppo in modo che la sua identità vada perduta ed esso cessi di esistere per com'era, venendo coattivamente assimilato a un diverso gruppo dominante.

Inoltre, la trasposizione nell'ordinamento interno dei diversi crimini internazionali dovrebbe portare a una riflessione sul rapporto con altre fattispecie criminose già previste dalla legislazione penale, al fine di evitare che la proliferazione di diversi titoli di reato astrattamente applicabili alla medesima condotta conduca a un eccesso sanzionatorio ingiustificato.

Per quanto riguarda poi la responsabilità da crimine internazionale dei soggetti collettivi, è noto che gli enti non sono oggi diretti destinatari delle norme contenute nello Statuto di Roma; è quindi lasciata ai singoli Stati la possibilità di prevedere l'eventuale responsabilità corporativa per tali delitti. Nondimeno, è ipotizzabile la commissione di (o quantomeno la partecipazione a) un crimine internazionale nell'interesse o vantaggio di una *corporation*: si pensi alla società che rifornisca di armamenti regimi stranieri noti per la commissione di crimini contro l'umanità.

Una possibilità per prevenire e reprimere tali comportamenti è rappresentata dall'inserimento nel catalogo dei *predicate crime* del d.lgs. 231/2001 anche dei reati previsti dallo Statuto della Corte.

Così operando, peraltro, verrebbe in rilievo il tema della cooperazione pubblico-privato anche nella lotta a queste gravissime forme di criminalità e nella tutela dei diritti umani.

In questa ottica, una ulteriore proposta che si è fatta strada all'interno del dibattito sui *core crimes* riguarda la possibilità di prevedere un autonomo crimine in grado di sanzionare adeguatamente le più gravi condotte contro l'ambiente, che assumono oggi rilevanza nella giurisdizione internazionale solo come crimini di guerra *ex art. 8(2)(b)(iv)* dello Statuto. Considerato l'imprescindibile ruolo delle attività economiche e industriali nella protezione dell'ambiente, si apre la riflessione sull'opportunità, con riferimento al delitto di "ecocidio" così inteso, di responsabilizzare gli enti collettivi, facendo un passo ulteriore rispetto all'attuale formulazione dell'art. 25 dello Statuto, che valorizza unicamente la dimensione individuale.

Quanto poi ai profili più strettamente processuali, la pur esistente regolamentazione introdotta con la l. n. 237/2012 pone interrogativi anche di carattere teorico sull'equilibrio ottimale fra il ruolo delle valutazioni di opportunità politica e le garanzie giurisdizionali.

Sono dunque numerose le questioni dogmatiche e gli aspetti applicativi con cui l'ordinamento penale nazionale è chiamato a confrontarsi, tenendo a mente i più ampi scenari globali, le sfide e i contesti di crisi su cui oggi si misura la tenuta del sistema di giustizia penale internazionale.

\*\*\*

Il corso, che si svolgerà esclusivamente in presenza e sarà ospitato dal *Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights* nei giorni 28 (intera giornata) e 29 (mattina e primo pomeriggio) Novembre 2025, rappresenterà l'occasione per discutere, secondo la sperimentata formula dei *panel* tematici sviluppata negli scorsi anni, della 'situazione spirituale' che vive oggi la giustizia penale internazionale.

Il corso si rivolge *in primis* a dottorandi e dottori di ricerca in discipline penalistiche (diritto e procedura penale, criminologia, ecc.). Stante l'interdisciplinarietà del tema prescelto, potranno partecipare anche i dottorandi e dottori di ricerca in ulteriori discipline giuridiche suscettibili di essere interessati (diritto pubblico, diritto internazionale e dell'Unione europea, diritto comparato, filosofia del diritto, scienze politiche, etc.).

Per stimolare una partecipazione attiva, le sessioni saranno articolate sulla base di una introduzione svolta da coordinatori e vedranno quindi l'intervento dei partecipanti che avranno fatto pervenire proposte di approfondimento di una delle tematiche attinenti all'area di interesse di ciascuna sessione, secondo il sistema *call for papers*.

Nel programma allegato, sono forniti a titolo esemplificativo alcuni spunti per possibili interventi. Il programma definitivo sarà predisposto una volta selezionati, ad opera del Comitato

scientifico, i *papers* più rilevanti, che potranno indirizzarsi anche a profili del tema enucleati nelle diverse sessioni differenti da quelli proposti.

Durante i lavori sarà dedicato uno spazio apposito a un momento di riflessione e di scambio di esperienze fra i partecipanti al corso circa i rispettivi percorsi di dottorato, al fine di promuovere la circolazione di buone prassi.

Coloro che desiderano iscriversi al corso dovranno inviare una email entro il **30 Settembre p.v.** all'indirizzo email [corso.interdottorale@siracusainstitute.org](mailto:corso.interdottorale@siracusainstitute.org), allegando:

- un breve curriculum vitae che includa i seguenti dati: università e docente di riferimento, eventuale data di conseguimento del titolo di dottore di ricerca;

- su file separato, il titolo dell'intervento proposto, corredato di un abstract di max. 5.000 caratteri (spazi inclusi), da cui non sia possibile risalire all'identità dell'autore.

Le proposte più meritevoli saranno selezionate dal Comitato scientifico per un intervento e l'ammissione sarà comunicata ai partecipanti selezionati entro il **15 Ottobre p.v.**

E' prevista la partecipazione anche senza la presentazione di un paper.

Al termine dei lavori i relatori saranno invitati a redigere un contributo scientifico sull'oggetto del loro intervento. I lavori saranno, previo superamento del relativo processo di valutazione e di selezione, oggetto di pubblicazione. In particolare, i due migliori lavori, valutati come tali dal comitato scientifico del corso, saranno premiati con l'ammissione a svolgere un intervento programmato nel Convegno annuale del Gruppo italiano – AIDP del 2026.

La partecipazione al corso prevede un contributo di € 80 per le spese amministrative e include il pranzo nei giorni 28 e 29 Novembre.

Per le informazioni logistiche si rimanda all'informativa allegata alla *Call for papers*.

**I Area Tematica**  
**Rapporti tra giurisdizione internazionale e giurisdizioni nazionali**

Spunti di approfondimento:

- Applicazione della legge penale nello spazio con riferimento ai crimini internazionali
- Giurisdizione universale
- Riparto di competenze tra giurisdizione ordinaria e militare
- Principio di complementarità
- *Ne bis in idem*
- Conflitti di giurisdizione
- Ruolo delle immunità
- La scriminante dell'uso legittimo delle armi
- Valore dell'ordine del superiore
- Giustizia di transizione e sistema penale
- Ruolo della vittima e meccanismi riparatori nel contesto internazionale

**II Area Tematica**  
**I crimini internazionali**

Spunti di approfondimento:

- Definizione dei crimini contro l'umanità
- Rapporti con altri reati
- Apparato sanzionatorio
- Genocidio culturale
- I delitti di tortura
- Il crimine di aggressione
- Crimini di guerra

**III Area Tematica**  
**Responsabilità da crimine internazionale degli enti collettivi**

Spunti di approfondimento:

- Ruolo delle *corporations* nella giustizia penale internazionale
- Responsabilità delle società per "ecocidio" e altri delitti contro l'ambiente
- Criteri di imputazione della responsabilità
- *Compliance e human rights due diligence*
- *Restorative justice* e criminalità d'impresa.

**Comitato scientifico**

**Antonio Gullo; Francesco Mazzacuva; Vincenzo Militello; Serena Quattrocolo; Rossella Sabia**